

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 3 marzo 2008.

Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF per previsione maggiore soglia di esenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il D.Lgs. 28.9.1998 n° 360 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1999, l' Addizionale comunale all' IRPEF;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 4.1.1999 è stato approvato il Regolamento delle Entrate;

che, con deliberazione consiliare n° 77 del 5.4.2007, ai sensi dell' art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446 e dell'art. 1, comma 142 della legge n° 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell' Addizionale comunale all' IRPEF nel Comune di L'Aquila fissando in 0,6 punti percentuali la relativa aliquota;

Atteso:

-che nell' articolo 4 del suddetto Regolamento è stabilita l'esenzione dall' Addizione comunale all'IRPEF per i contribuenti del Comune di L'Aquila che hanno dichiarato un reddito annuo imponibile IRPEF non superiore ad euro 9.000,00 tale quindi da determinare un gettito, per l'anno 2007, di presunti € 4.500.000;

-che è intenzione di questa Amministrazione, nell' ambito di una politica economica che intende contemperare gli equilibri di Bilancio con una minore pressione tributaria, aumentare la soglia di esenzione;

-che, da un' analisi dei dati relativi ai redditi imponibili ai fini IRPEF riferiti all' anno 2004 (unica annualità definita) per i contribuenti del Comune di L'Aquila, rilevabili dalla banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, risulta che un' eventuale esenzione fino ad € 15.000 che abbraccerebbe circa il 32% dei contribuenti, comporterebbe un minor gettito, rispetto a quello previsto per l'anno 2007, di circa € 300.000;

Ritenuto pertanto, in invarianza di aliquota e tenuto conto delle disponibilità finanziarie di questo Ente, poter venire incontro ai contribuenti meno abbienti prevedendo una soglia di esenzione più alta rispetto a quella attualmente prevista e precisamente euro 15.000 in luogo degli attuali euro 9.000;

Che, a tale scopo, si rende necessario modificare l'art. 4 del suddetto, vigente Regolamento;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 592 del 22.12.2007 di trasmissione al Consiglio Comunale della presente proposta di deliberazione;

Visto il D.lgs. n° 360/1998 istitutivo dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n° 446/1997;

Vista l'art. 1, comma 142 della legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007);

Visto l'art. 42 del D.lgs. n° 267/2000

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati:

Di stabilire, per l'anno 2008, l'esenzione dall'Addizionale comunale all'IRPEF per i redditi annui complessivi imponibili IRPEF fino ad € 15.000;

Per l'effetto, di apportare al vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Addizionale comunale all'IRPEF le seguenti modifiche:

-All'art. 4 (esenzione dell'addizionale) la cifra "9.000" viene sostituita con "15.000";

Di confermare, per l'anno 2008, in 0,6 punti percentuali l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF;

Di dare atto altresì che la suddetta maggiore esenzione rispetto all'anno 2007, comporta un minor gettito, per l'anno 2008, quantificabile in presunti € 300.000 per cui lo stanziamento da prevedere nel Bilancio 2008 al cap. 5500 "Addizionale IRPEF", è di € 4.200.000;

Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31.5.2002 pubblicato nella GU. n° 130 del 5.6.2002 e l'efficacia della stessa decorrerà dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;

Di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore Economico e Finanziario ed al Servizio Tributi per quanto di rispettiva competenza.

Successivamente

Con voti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF nel Comune di L'Aquila

art. 1 (oggetto del regolamento e finalità)

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinano l'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 così come modificato dall'art. 1 commi 142/144 della Legge 296./2006 (legge finanziaria per il 2007).

art. 2 (presupposto dell'addizionale)

L'addizionale è dovuta al Comune dell'Aquila dal contribuente che ha il domicilio fiscale presso il Comune stesso alla data del 01 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

art. 3 (aliquota dell'addizionale)

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura di 0,6 punto percentuali.

art. 4 (esenzioni dall'addizionale) - (modificato con delibera C.C. n°17 del 3.3.2008) in vigore dal 01.01.2008

Sono esentati dall'addizionale comunale all'IRPEF i contribuenti del Comune dell'Aquila che hanno dichiarato un reddito annuo imponibile IRPEF non superiore a **euro15.000,00**.

art. 5 (versamento dell'imposta)

1. I soggetti tenuti al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF procedono al versamento in unica soluzione del saldo dell'anno in corso e dell'acconto per l'anno successivo in sede di saldo dell'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
2. L'addizionale è determinata applicando al reddito imponibile IRPEF l'aliquota di cui all'art. 3) del presente regolamento, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
3. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota di cui all'art. 3) del presente regolamento, al reddito imponibile IRPEF. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota dell'addizionale è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

art. 6 (modalità di versamento)

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quello di lavoro dipendente di cui agli artt. 49 e 50 del Testo Unico dell'Imposta sui Redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

2. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua è prelevata in un'unica soluzione.
4. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei Redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6 ter, del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.
5. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune dell'Aquila, attraverso apposito codice tributo assegnato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

art. 7 (controlli)

1. I controlli sulla corretta applicazione dell'addizionale e sul versamento della stessa saranno disciplinati con apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle Entrate.

art. 8 (rimborso dell'addizionale)

1. Nel caso il contribuente abbia diritto al rimborso dell'addizionale comunale all'IRPEF, lo stesso potrà portarla in detrazione per quella dovuta nell'anno successivo, ovvero chiederne il rimborso entro il termine massimo di anni 5.

Art. 9 (altre disposizioni)

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al presente regolamento avrà efficacia con la pubblicazione dello stesso regolamento nel sito informatico tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a cura del Servizio Tributi del Settore Economico e Finanziario.